

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2052-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: GUNNELLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 settembre 1984 (Stampato n. 927)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 settembre 1984*

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984

Presentata alla Presidenza l'11 aprile 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — La richiesta di un'assistenza tecnica formulata dal Governo egiziano al Governo italiano per lo sminamento del canale di Suez non poteva non essere accolta non solo perché proveniente da un paese amico, ma anche perché l'Italia è interessata direttamente al traffico del canale di Suez e alla libertà di navigazione.

Per altro, a causa dei criminali ed ignoti attentati contro navi mercantili con mine non identificate si era creato un clima di tensione e di sospetto tale da poter pregiudicare il libero transito nel canale e quindi anche direttamente interessi commerciali dell'Italia.

Una accentuazione della tensione non poteva non avere anche uno sbocco politico che avrebbe spinto ulteriormente alla destabilizzazione della regione.

Le polemiche suscitate dalla decisione del Governo non erano giustificate come i fatti hanno dimostrato: anzi l'intervento italiano, visto in un rapporto bilaterale con l'Egitto (ma non sarebbe stato sicuramente pregiudizievole per la stabilità del Mediterraneo Orientale anche l'adesione ad uno sforzo multinazionale coordinato) ha

accentuato il rapporto di collaborazione tecnica fra l'Italia e l'Egitto.

Il mancato intervento dell'ONU e il rifiuto di altri paesi a partecipare all'azione di sminamento per la libertà di navigazione, al di là dei quattro paesi che hanno aderito all'invito egiziano, non poteva determinare un disinteresse italiano, anzi al contrario rendeva ineluttabile la decisione italiana, pur riaffermando il principio che azioni così caratterizzate sono di precipuo interesse delle Nazioni Unite.

Ma l'Italia ha suoi precisi doveri internazionali non solo per rispondere all'appello di un paese amico ma anche per garantire i suoi interessi economici nel quadro della difesa del principio della libertà di navigazione.

L'Italia ha svolto il suo compito con grande impegno e non può il Parlamento non autorizzare la ratifica di questo accordo internazionale fra l'Italia e l'Egitto che certamente ha contribuito e contribuisce agli ottimi rapporti fra due paesi mediterranei.

ARISTIDE GUNNELLA, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto nello scambio di lettere stesso.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.